

COMUNE DI GRAMMICHELE
 (Provincia di Catania)
 Il presente atto è stato Riepilogato all' Albo pretorio
 dal 8-11-94 al 28-11-94
 Grammichele, il 24-11-94
 Il Sindaco *[firma]* Il Segretario Generale *[firma]*
COMUNE DI GRAMMICHELE

COMUNE DI GRAMMICHELE
 PROT. N. 1444
 -7. NOV. 1994
 CAT. CL. Fasc.

SPEDIZIONE
 Prot. N. 1263 del 3 OTT 1994
 L'Imp. Resp.le *[firma]*

Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del Reg. del 21-09-1994	OGGETTO:	APPROVAZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.
----------------------------------	-----------------	--

L'anno millenovecento novantaquattro = ventuno = del mese di settembre
 il giorno _____ alle ore 18,20 e 30 nella sala delle adunanze Consiliali del Comune suddetto.
 Alla prima convocazione in sessione straord. urgente di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
DIGERONIMO VITO	SI			ZAMMATARO SEBASTIANO R.	SI		
CAROBENE FRANCESCO	SI			MARINO MARIO	SI		
CUIUS VINCENZO			SI	BRANCIFORTE MICHELE	SI		
GANDOLFO RAFFAELE	SI			RIZZO SALVATORE	SI		
GIANDINOTO FRANCESCO	SI			CUBISINO MICHELE	SI		
UMANA VINCENZO	SI			LIROSI RAFFAELE	SI		
AMATO MICHELE	SI			LUPO MARIA	SI		
GIAQUINTA MARIO	SI			SCALONE MICHELE ARISTIDE	SI		
SAMMARTINO PIETRO	SI			MAMMANA SEBASTIANO	SI		
ZAPPARRATA ORAZIO	SI			CANNIZZO VINCENZO	SI		

Presenti N. 19=

Assenti N. 01=

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Digeronimo Vito =
 nella sua qualità di Presidente del Consiglio Com/le
Dr. Francesco Spataro
 Assiste il Segretario Generale _____

La seduta è pubblica

COMUNE DI GRAMMICHELE
PROV. di Siracusa
- 5 NOV 1994 -

COMUNE DI GRAMMICHELE
(Provincia di Siracusa)
8-11-83

In continuazione di seduta.

Il Presidente relazione sull'argomento, precisando che il regolamento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare, istituita con delibera consiliare n. 10 del 20-07-1994, adesso occorre che il Consiglio provveda all'approvazione di competenza.

A questo punto viene data lettura di alcuni articoli del regolamento.

Dopo di che poichè nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente dispone che si passi alla votazione precisando che avverrà per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'opportunità di procedere all'approvazione del nuovo regolamento dell'acquedotto comunale, nel quale vengono recepite le norme in materia e tenute presenti le attuali esigenze dell'utenza;

CONSIDERATO che l'apposita Commissione Consiliare ha esaminato favorevolmente la bozza di regolamento che si compone di n. 41 articoli;

CONSIDERATO, altresì, che nella redazione degli articoli del regolamento sono state osservate tutte le disposizioni di legge in materia;

VISTO che la proposta di deliberazione è corredata dei pareri previsti dalla L.142/90 e L.R: n° 48/91;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare il nuovo Regolamento dell'acquedotto comunale che si compone di n° 41 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Segretario Generale,
Vista la superiore deliberazione,
Esprime parere che la stessa è legittima.

Il, 21-09-1994 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Spataro

Si dà atto che a questo punto entrano in sala i Consiglieri Marino, Scalone e Branciforte.

REGOLAMENTO E TARIFFA PER LA CONCESSIONE DI ACQUA AI PRIVATI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1°

Il Comune ha la gestione diretta del servizio dell'acquedotto comunale e provvede alla conservazione e manutenzione di esso nei modi di legge.

ART. 2°

La Direzione Amministrativa del servizio di fornitura e distribuzione dell'acqua è affidata al sindaco il quale può delegare un suo rappresentante a tale carico.

ART. 3°

La direzione tecnica del servizio è affidata all'ufficio Tecnico Comunale il quale, per l'espletamento delle sue mansioni, avrà a disposizione gli idraulici comunali e potrà richiedere il concorso degli agenti di polizia municipale.

ART. 4°

Il Consiglio Comunale, qualora se ne presenti la necessità, potrà apportare modifiche, variazioni ed integrazioni al presente regolamento. Le nuove norme saranno automaticamente vincolanti per le concessioni in corso, intendendosi recepite "ope legis".

ART. 5°

L'acqua è destinata ed è fornita ai cittadini per i seguenti usi:
a) domestico; b) commerciale; c) enti pubblici territoriali;
d) industriale; e) edilizia; f) con autobotte comunale.
Non sono ammesse utenze per scopi irrigui.
La concessione è revocata di diritto ove l'acqua venga utilizzata per usi e scopi diversi da quelli espressamente indicati nella concessione.

ART. 6°

La fornitura viene concessa al proprietario dell'immobile, cui verrà intestato il contratto di utenza. Egli, pertanto, sarà responsabile del pagamento dei canoni, dei consumi, delle ammende e dei danni che dovessero derivare al Comune e ai terzi per qualsiasi causa imputabile a lui direttamente e/o ai suoi inquilini.
Pertanto, il trasferimento di proprietà dell'immobile servito o

di porzione di esso, sia per atto tra vivi, quanto in comodato od in via successoria, dovrà essere tempestivamente segnalato al Comune perchè si possa provvedere alla voltura dell'utenza o autorizzare, se del caso, nuove concessioni.

La voltura non potrà essere effettuata, e la nuova concessione non verrà formalizzata, se prima non sarà fornita la prova che le forniture sono state interamente pagate fino alla data del subentro o della nuova concessione.

Il Sindaco si riserva la facoltà di autorizzare, in deroga, la concessione a privati non proprietari dell'immobile e sempre che questi dichiarino espressamente di rendersi altresì coobbligato al pagamento dei canoni, dei consumi e corresponsabile degli eventuali danni.

ART. 7°

La fornitura è concessa dietro pagamento di un consumo minimo prefissato e della eccedenza a tariffa. La lettura dei contatori, al fine della determinazione dei consumi, dovrà essere eseguita due volte all'anno, la fatturazione dei consumi eccedenti il minimo impegnato verrà fatta con cadenza annuale.

Nella fattura saranno computati il consumo minimo impegnato relativo all'anno in corso, nonché il maggior consumo rilevato per differenza tra l'ultima lettura e la precedente.

I termini di scadenza dei versamenti saranno fissati con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Il consumo annuo minimo dovrà essere pagato in ogni caso, anche se l'immobile risulti chiuso, disabitato o abbandonato, tranne se ne sia espressamente richiesta la sospensione dell'erogazione con l'impegno a pagare il corrispettivo di cui all'art. 33° del presente regolamento.

Il pagamento della fornitura dovrà avvenire presso gli uffici preposti ed indicati nella fattura, ovvero mediante versamento sull'apposito C.C.P. intestato a questo Comune-Gestione acquedotto-.

Per ogni pagamento verrà rilasciata apposita quietanza.

E' fatto obbligo agli utenti di conservare le quietanze o i certificati di accreditamento per esibirli ad ogni richiesta del Comune o degli uffici preposti.

Le fatture e i consumi dovranno essere pagate entro il termine assegnato; in caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora del 3% per ritardi fino a 45 giorni dalla data di emissione della fattura, del 7% per ritardi fino a 6 mesi, oltre al 7% per ogni semestre maturato oltre il primo.

La fornitura viene sospesa e la concessione revocata dopo un anno di ritardo nel pagamento di una anche di una sola fattura. La fornitura sarà ripristinata ed i sigilli rimossi senza alcuna formalità previa esibizione delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle fatture scadute e degli interessi di mora maturati.

Il canone fognario ed il diritto di depurazione saranno fatturati insieme ai consumi e dovranno essere pagati con le stesse modalità e termini dell'acqua consumata ed in ragione dell'80% del quantitativo di acqua impegnata o consumata.

ART.8°

L'acqua sarà erogata all'Utente mediante una condotta di erogazione posta ad un livello massimo di m.1,2 dal suolo ed il Comune non è tenuto a farla pervenire al di sopra di tale livello.

Tra la condotta di erogazione e l'impianto interno sarà posto un contatore del tipo descritto al successivo art.33.

E' facoltà dell'Utente dotare il proprio impianto interno di vasche di accumulo di tipo A (poste al di sotto della condotta di erogazione) e di tipo B (poste al di sopra della condotta di erogazione). Le vasche di tipo A potranno essere alimentate solo per caduta mentre il pompaggio alle vasche di tipo B e ai punti di utilizzazione dell'acqua è consentito esclusivamente mediante autoclave con presa nelle vasche di tipo A.

E' obbligo dell'Utente mantenere in perfetta efficienza le vasche di accumulo e l'impianto interno allo scopo di evitare sprechi, perdite ed eventuali danni a terzi.

ART.9°

Il Comune si riserva il diritto d'ispezione e verifica delle opere di presa, dei contatori, della destinazione d'uso dell'acqua e della consistenza delle unità immobiliari cui è stata accordata la concessione, nonché accertamenti tendenti ad appurare guasti, frodi e/o manomissioni.

Le ispezioni e le verifiche saranno effettuate da funzionari all'uopo autorizzati e dovranno avvenire alla presenza del titolare della concessione o suo delegato, al quale verranno contestate le eventuali infrazioni e prescritte le opere di ripristino per rendere la concessione conforme alle obbligazioni contrattuali ed al presente regolamento.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il Comune potrà unilateralmente sospendere o revocare la concessione, oppure disporre l'esecuzione delle opere di ripristino a cura e spese dell'utente.

ART.10°

Nel caso venissero accertate frodi, manomissioni, rottura dei sigilli etc., il Comune avrà diritto alla rifusione dei danni, salvo restando impregiudicata l'azione penale conseguente all'illecito comportamento dell'utente.

ART.11°

Il letturista comunale provvederà a rilevare i dati del contatore trascrivendoli su apposito libretto a contromatrice. Copia della bolletta, con i dati della lettura ivi segnati, verrà consegnata dal letturista all'utente.

Ove la rilevazione non fosse possibile per assenza dell'utente o per inaccessibilità dei luoghi, è fatto obbligo al titolare di trasmettere i dati all'ufficio entro un termine prefissato. In caso di inadempienza, verrà applicato il disposto dell'art.20, 1° comma, e dell'art.37 del presente regolamento.

L'utente non può rifiutarsi di far eseguire le letture ed il controllo del contatore di acqua. In caso di rifiuto, verrà verbalizzato dagli incaricati alla verifica con diritto del Comune di sospendere subito l'erogazione dell'acqua.

ART.12°

Raccolti i dati, l'Ufficio Comunale provvederà a compilare il ruolo eccedenza che sarà riscosso nei modi contemplati dall'art.7 del presente regolamento.

CAPO II

MODALITA' PER LE CONCESSIONI

ART.13°

La domanda di concessione dovrà essere fatta dal proprietario dell'immobile in competente bollo; nell'istanza dovranno essere chiaramente indicati:

- i dati anagrafici completi e codice fiscale del richiedente;
- la residenza anagrafica o la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualsiasi comunicazione, ordinanza, nonché le eventuali intimazioni del pagamento;
- l'immobile per il quale viene richiesta la concessione;
- le sue caratteristiche (numero delle unità immobiliari da servire);
- la destinazione d'uso dell'acqua per ogni singola unità immobiliare;

Nel caso in cui siano previste destinazioni d'uso diverse, dovrà richiedersi una utenza per ogni tipo di destinazione; per ognuna di esse verranno applicate le tariffe previste all'art. 25.

ART.14°

La domanda, corredata dall'eventuale piantina planimetrica, sarà passata all'Ufficio Tecnico Comunale il quale redigerà apposita relazione indicando la deviazione dell'acqua dalla condotta stradale al contatore, il diametro e la qualità dei tubi da adoperarsi e la concessione sarà subordinata all'accertamento che, da parte dei richiedenti, sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposita fognatura o fossa settica. Dopo gli accertamenti tecnici, la domanda sarà passata all'Ufficio Sanitario per gli adempimenti igienici di competenza.

ART.15°

Ogni concessione decorre dal primo giorno del mese in cui è stato eseguito l'attacco di presa ad eccezione delle utenze di cui al punto e) dell'art. 5 per le quali l'inizio della concessione decorre dal giorno stesso in cui viene eseguito l'allacciamento.

ART.16°

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà dell'immobile che gode dell'utenza dell'acqua, di soggio della casa quando la concessione venne fatta al locatario, di demolizione del fabbricato, di cessazione dell'industria o dell'esercizio, il concessionario non sarà liberato dai suoi obblighi verso il Comune se non quando il nuovo proprietario avrà assunto per conto proprio la concessione.

E' fatto obbligo al concessionario di informare il Sindaco dell'avvenuto passaggio di proprietà dell'immobile con lettera raccomandata o con istanza presentata al Comune.

In caso di mancato pagamento dei canoni di acqua, il Comune riconoscerà debitore "in toto" il subentrante.

Nel caso l'acquisto riguardi solo una porzione dell'immobile, l'utenza esistente rimarrà di proprietà del titolare del contratto, con l'obbligo per il nuovo proprietario di richiedere una nuova concessione a suo nome e per suo esclusivo uso.

ART.17°

E' proibito, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, oltre alla rivalsa dei danni:

- a) permettere che sulle rispettive diramazioni esterne siano installate prese d'acqua a favore di terzi oppure effettuare variazioni a proprio favore;
- b) effettuare nell'interno degli edifici diramazioni a favore di terzi;
- c) cedere ad altri tutta o parte dell'acqua senza che si sia verificato il caso di concessione o vendita dell'immobile o di altro legale passaggio di proprietà;
- d) installare motori o meccanismi atti ad aumentare il normale deflusso di acqua;

ART.18°

Le concessioni potranno essere revocate nei casi d'infrazione delle norme del presente regolamento. La nuova concessione, che in ogni caso non potrà ottenersi se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla revoca, è subordinata al pagamento del diritto di cui all'art.24.

Nei periodi di magra o per il verificarsi di un minore deflusso delle acque, il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario della erogazione.

Limitatamente alle concessioni ubicate fuori dalle zone edilizie destinate ad insediamenti residenziali, il Sindaco, in caso di comprovata necessità ed al fine di assicurare il rifornimento idrico dell'abitato, può temporaneamente sospendere o revocare la fornitura di acqua.

La concessione sospesa o revocata per causa di forza maggiore non dà il diritto all'utente ad alcuna indennità.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso gli utenti o verso terzi per danni che potessero derivare da eventuali interruzioni del servizio dovute a ragioni tecniche o a causa di forza maggiore.

È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione e di stabilire altre condizioni non contenute nel presente regolamento, ove siano consigliate da condizioni di interesse pubblico.

ART.19°

Se si domanda per uno stesso fabbricato acqua da servire per usi diversi, saranno eseguite distinte diramazioni provviste da separati contatori. Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti, fatta eccezione per gli edifici in condominio per i quali potrà essere concessa anche una sola presa.

ART.20°

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, ove ciò non fosse imputabile a colpa o dolo dell'utente, il conteggio del consumo sarà fatto in base al consumo medio dell'ultimo biennio e, in difetto, in base a quello successivo, o prendendo a termine di confronto altre utenze similari. Se, invece, si dovesse ravvisarne colpa o dolo, verrà irrogata una sanzione amministrativa pari ad una cifra compresa tra il doppio e sei volte il canone annuo dovuto.

L'utente è obbligato a sostituire il contatore guasto, non riparabile o illeggibile nel termine e con le modalità indicate dal Comune. Non provvedendo nel termine stabilito il Comune si riserva di sospendere l'erogazione dell'acqua senza alcun preavviso. Per il ripristino dell'erogazione l'utente dovrà pagare una penale pari ad una annualità del canone annuo, nonché le spese che il Comune affronterà anche per mano d'opera di operai adibiti allo scavo ed altri lavori inerenti ad un eventuale ripristino della erogazione dell'acqua.

Per le somme dovute e non pagate saranno iniziati gli atti coattivi per il recupero dell'importo detto e delle spese sostenute.

ART.21°

Indipendentemente dall'adozione del provvedimento di interruzione della fornitura o della revoca della concessione, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale recuperare in qualunque momento sia i canoni, quanto i consumi, gli interessi, i danni subiti, le spese sostenute e le sanzioni amministrative eventualmente irrogate, con il procedimento esecutivo di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Art.22°

L'utente non deve mai manomettere, per nessuna ragione, il contatore, nè rompere i sigilli. Egli resta responsabile della integrale conservazione di essi. Ove dei guasti si verificassero, o venisse meno l'acqua, egli deve darne subito avviso all'Ufficio Comunale il quale provvederà alle necessarie verifiche.

Nel caso di manomissione, sarà applicata una penale pari al

canone annuo pertinente, oltre, se del caso, si provvederà con denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. Tali sanzioni sono applicate anche per coloro che risultano allacciati abusivamente al civico acquedotto o hanno installato nello stabile altri contatori senza essere stati preventivamente autorizzati.

ART.23°

Gli utenti si impegnano a permettere, senza eccezioni di sorta, l'accesso nei propri locali al personale del comune incaricato del servizio per la verifica e la lettura dei contatori. In caso di opposizione dell'utente la persona incaricata del servizio, a mezzo degli Agenti di Polizia Municipale, constaterà l'opposizione stessa mediante apposito verbale nei modi di legge. In tal caso sarà immediatamente revocata l'utenza di acqua e sarà applicato nei confronti dell'utente il disposto del I comma dell'art.19.

CAPO III

TARIFFE

ART.24°

Per ogni allacciamento è dovuto al Comune, per indennità di sorveglianza e sopralluogo, un contributo fisso denominato diritto di allaccio che viene fissato in misura pari al canone per minimo consumo annuo che, per l'anno 1994, è fissato in £.72.000.

ART.25°

Agli effetti dell'art.2, per l'applicazione dei canoni di pagamento, si applicano le tariffe determinate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Il quadro tariffario deliberato farà parte integrante del presente articolo.

Art. 26°

All'inizio di ogni anno finanziario e tenendo conto dei costi di gestione dell'acquedotto nonché dei vincoli imposti ai Bilanci comunali dalle leggi finanziarie dello Stato e della Regione, la Giunta Municipale potrà aggiornare le tariffe di cui all'art. 25 con propria determinazione. Il quadro tariffario così determinato verrà a sostituirsi a quello precedentemente in vigore e farà parte integrante del presente regolamento.

CAPO IV

CONCESSIONE DI ACQUA PER L'EDILIZIA E CON AUTOBOTTE COMUNALE

ART.27°

Il Sindaco può consentire allacci temporanei o forniture di acqua per usi edilizi.

La richiesta va presentata in carta semplice e deve contenere i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, l'indicazione della località, il periodo per il quale viene chiesta la concessione, nonché gli estremi dell'autorizzazione amministrativa relativa alla stabile cui essa si riferisce. Dovrà contenere, altresì, l'impegno da parte del richiedente di sottostare alle disposizioni che verranno impartite da parte del Tecnico Comunale per la presa, la tubazione e quant'altro si ritiene necessario, ivi comprese l'eventuali limitazioni al fine di non pregiudicare il normale approvvigionamento idrico della popolazione ed a riparare a sua cura e spese eventuali danni che venissero arrecati alla tubazione ed alla sede stradale.

La fruizione dell'acqua temporanea o per l'edilizia è subordinata al pagamento, presso la Tesoriera Comunale, di quanto appreso:

a) contributo di allacciamento a fondo perduto di cui all'art.25;

b) deposito cauzionale di £.400.000 da restituire a fine concessione, previo parere del tecnico comunale e non prima di gg.30 dal detto parere;

c) pagamento del canone di cui alla lettera e) dell'art.25.

La concessione avrà una durata massima di gg.120, scaduti i quali, per rinnovarla, non occorrerà procedere nuovamente al pagamento del contributo di cui all'art.24.

ART.28°

La fornitura di acqua mediante autobotte comunale deve essere preventivamente richiesta presso l'U.T.C..

Essa può essere concessa nei seguenti casi:

A)per i cittadini che sono regolarmente iscritti nel registro degli utenti di acqua potabile i quali, per motivi particolari e contingenti imputabili al Comune, sono impossibilitati ad attingere acqua, per l'utenza interessata, dal civico acquedotto;

B)per i cittadini che, pur non essendo iscritti nel registro degli utenti di acqua potabile a causa di ostacoli insormontabili che non permettono l'allacciamento al pubblico acquedotto, si trovino nella necessità, per impellenti e documentati motivi di ordine igienico-sanitario, di richiedere la fornitura.

All'atto della prenotazione il richiedente deve indicare l'ubicazione dell'utenza, il quantitativo di acqua richiesto, espresso in mc., e i motivi che per cui la fornitura risulta necessaria.

Nel caso A la richiesta di fornitura viene fatta anche per via orale e l'U.T.C., verificata la sussistenza dei motivi addotti dall'utente, dispone la fornitura nel più breve tempo possibile. La quantità di acqua fornita verrà registrata e aggiunta a quella rilevata dal letturista nel contatore e verrà quindi pagata con la fattura annuale insieme agli altri consumi.

Nel caso B la richiesta di fornitura deve essere scritta e corredata dai documenti che ne comprovano la necessità. L'Ufficio dopo avere verificata la sussistenza delle motivazioni redige l'autorizzazione scritta che deve essere controfirmata dal Sindaco o da un suo delegato. Prima di ogni fornitura il richiedente dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo

previsto dal quadro tariffario di cui all'art.25 all'impiegato incaricato del servizio che ne rilascerà ricevuta con apposito bollettario. Settimanalmente l'incaricato del servizio provvederà a riversare gli incassi presso la Tesoreria comunale.

CAPO V

SPESE DI MANUTENZIONE

ART.29°

Tutti gli allacciamenti alla rete idrica comunale, saranno eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale dovrà uniformarsi alle seguenti norme:

a) l'inizio dei lavori dovrà avvenire solo dopo che l'interessato avrà ottenuto l'autorizzazione all'allacciamento;

b) i lavori dovranno essere eseguiti continuativamente, senza alcuna interruzione, fino al completamento dell'opera.

Il richiedente la concessione dovrà attuare tutte le cautele e le prescrizioni delle norme antifortunistiche e resterà responsabile di tutti i danni che potrebbero derivare, a causa dei lavori, a persone, cose o animali;

c) i lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale o degli impiegati responsabili i quali, qualora l'esecuzione delle opere o i materiali impiegati non fossero ritenuti idonei o conformi alle prescrizioni del presente regolamento, potranno disporre la sospensione delle opere, a loro insindacabile giudizio;

d) il pagamento del diritto di allaccio dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale e la relativa quietanza dovrà essere esibita all'ufficio comunale e/o all'impiegato addetto alla sorveglianza dei lavori, prima dell'inizio degli stessi;

e) a garanzia del ripristino del manto stradale e della corretta esecuzione delle opere, dovrà essere costituita, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione che verrà determinata all'Ufficio Tecnico. Tale cauzione verrà restituita dopo 3 mesi dall'esecuzione dei lavori, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla perfetta esecuzione delle opere edel rifacimento della sede stradale. Qualora durante i 3 mesi dalla fine dei lavori, e comunque prima dello svincolo della cauzione, dovessero verificarsi avvallamenti o cedimenti del manto stradale riconducibili all'imperfetta esecuzione delle opere, il titolare della concessione resta obbligato a ripristinare fino al termine assegnatogli, il manto stradale con tutti gli accorgimenti del caso.

In caso di mancato o inadeguato ripristino, il Comune non solo avrà il diritto di incamerare la cauzione per provvedere in proprio all'esecuzione delle opere ma potrà esigere dal titolare della concessione il rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute ferma restando la revoca automatica della concessione nel caso in cui non venga interamente saldata la spesa sostenuta dal Comune per dolo, colpa o negligenza dell'utente;

f) qualora l'acqua dovesse distribuirsi a più appartamenti dello stesso stabile si applicherà il disposto dell'art. 19. Nel caso

in cui vengano applicati contatori e rubinetti di arresto separati per ogni utente, a loro cura e spese dovrà essere approntato idoneo locale o armadietto metallico, con chiusura a chiave quadra da 10 che dovrà contenere tutti i contatori ed i rubinetti di arresto;

g) nel caso in cui le diverse diramazioni per i singoli appartamenti siano alimentati da una sola colonna principale, ciascuna diramazione dovrà essere munita di rubinetto di arresto in modo che, all'eventuale chiusura o isolamento di una qualunque diramazione secondaria, si possa provvedere all'esterno degli appartamenti stessi o da locali accessibili agli agenti del Comune.

ART. 30°

Il comune ha sulla condotta costruita dell'utente a sue spese il diritto di uso e di allaccio di altri utenti limitatamente alla portata del tubo.

ART. 31°

La presa d'acqua sarà fatta nel punto della rete indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 32°

La nuova condotta esterna costruita dovrà essere munita di un rubinetto a chiave d'arresto o di scarico (di bronzo o ghisa) da collocarsi entro apposito pozzetto nell'esterno del fabbricato chiuso ulteriormente con un chiusino di ghisa. L'uso di tale rubinetto è riservato esclusivamente al personale tecnico del comune.

ART. 33°

Il contatore per la misurazione del consumo di acqua sarà acquistato dall'utente e dovrà avere i seguenti requisiti: essere nuovo di fabbrica e del tipo lineare a 4 cifre onde consentirne un buon lettura. in caso di guasto esso viene riparato o cambiato a cura e spesa dell'utente e sotto la direzione dell'ufficio tecnico comunale. In caso di sospensione dell'utenza idrica a richiesta dell'interessato, dovrà essere corrisposto un canone annuo fisso di £.10.000 per il mantenimento del diritto di utenza idrica.

ART. 34°

La posa del contatore per la misurazione dell'acqua dovrà essere fatta, sotto il diretto controllo del personale tecnico del Comune, in prossimità della porta d'ingresso dello stabile o sul muro perimetrale, e, comunque, nel luogo che l'ufficio riterrà più opportuno. Il contatore dovrà essere munito di appositi suggelli metallici in modo da impedirne qualsiasi spostamento o manomissione; di targhetta metallica numerata per consentirne l'individuazione e dovrà essere custodito in apposita nicchia

munita di sportellino a chiave quadra da 10.

La tubazione privata dal punto di presa all'ingresso dello stabile, e fino al contatore, dovrà essere in ghisa o rivestita in catrame.

Qualunque modifica all'impianto deve essere autorizzata per iscritto dal Sindaco ed eseguita sotto la sorveglianza del personale addetto.

ART.35°

Tutto quanto fa parte della presa e derivazione (comprese eventuali concessioni o autorizzazioni di altri Enti), anche se su proprietà privata, rimane di proprietà dell'Amministrazione Comunale rinunciando l'utente ad ogni privilegio in proposito. Tuttavia nei casi in cui sia stato l'utente a costruire a proprie spese la linea di derivazione, egli ha diritto, per il periodo di 2 anni, di vietare che altri attingano a quella tubazione per la cui costruzione ha sostenuto l'intero onere se prima non si corrisponde a lui la quota parte di onere nella misura da determinarsi dal Comune.

CAPO VI CONTRAVVENZIONI ART.36°

In caso di frode l'acqua a danno del Comune si provvederà con denuncia al magistrato penale.

ART.37°

Per le inosservanze al presente regolamento il contravvenitore sarà punito con sanzione amministrativa da un minimo di £.50.000 ad un massimo di £.500.000 e, comunque, ai sensi del T.U. leggi Comunali e Provinciali, limitatamente alle norme in vigore. L'importo della pena pecuniaria sarà determinato dal Sindaco e, se pagato entro 8 giorni dalla notifica del processo verbale sull'inosservanza, estingue la denuncia all'autorità giudiziaria. In caso di recidiva specifica la pena pecuniaria non potrà essere inferiore al massimo stabilito.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART.38°

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo l'approvazione dell'autorità tutoria e successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per gg.30 (trenta). Entro tale termine gli utenti potranno notificare alla segretaria del Comune eventuali opposizioni al presente regolamento.

ART.39°

Nelle controversie e fatti non previsti nel presente regolamento deciderà inappellabilmente la Giunta municipale.

ART.40°

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge che regolano la materia.

ART.41°

Il presente regolamento abroga ogni deliberazione o disposizione anteriore o contraria.

=====

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Di geronimo

F.to _____

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Carobene

F.to Spataro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno -2 1994 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata, con lettera n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari;
- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale in data _____ con lettera n. _____;
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li _____



Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____, al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri per il controllo
- nei limiti delle illegittimità denunciate;
- perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio
- E' divenuta esecutiva il giorno _____
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
- dell'atto;
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità.

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal -2 al _____


Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li _____



Il Segretario Generale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CO.RE.CO.

REGIONE SICILIANA

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Centrale

SI ATTESTA 20 OTT. 1994

che il CO.RE.CO. nella seduta del _____
non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. 14228/14725

Il Dirigente Superiore

